

**REGOLAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
ZONA DELL'EDUCAZIONE E DELL'ISTRUZIONE LUNIGIANA**

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Caratteristiche generali

TITOLO II - FINALITA', PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 3 - Definizione

Art. 4 - Finalità

Art. 5 - Programmazione e regolazione

Art. 6 - Sviluppo

Art. 7 - Convenzioni

TITOLO III - IMMAGINE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 8 - Immagine dei servizi, facilità di accesso e informazioni

Art. 9 - Carta dei servizi

TITOLO IV - COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 10 - Funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale di ambito comunale

Art. 11 - Funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale di ambito zonale

Art. 12 - Formazione

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI APPARTENENTI AL SISTEMA INTEGRATO

Art. 13 - Progetto pedagogico e progetto educativo dei servizi

Art. 14 - Gruppo di lavoro

Art. 15 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

TITOLO VI - ACCESSO, FREQUENZA E COSTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 16 - Utenza potenziale dei servizi

Art. 17 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

Art. 18 - Graduatorie di accesso

Art. 19 - Frequenza

Art. 20 - Rette

TITOLO VII - VIGILANZA SUL SISTEMA INTEGRATO

Art. 21 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

Art. 22 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

Art. 23 - Vigilanza ordinaria sui servizi educativi

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 24 - Norma finale

Allegati

A. Disciplinare zonale in materia di procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia

B. Documentazione per la domanda di autorizzazione al funzionamento

C. Documentazione per la domanda di accreditamento
--

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli art. 3, art. 3bis, art. 4 e art. 4bis della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e di cui al DPGR 30 luglio 2013, n.41/R Regolamento di attuazione dell'articolo 4 bis della L.R. 26.07.02, n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana.

2. Il presente regolamento, approvato con deliberazione n.1 del 27.06.2024 da parte della Conferenza Educativa e dell'Istruzione della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana, ha vigore nell'intero territorio della zona, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari dei Comuni di:

AULLA delibera C.C. n. ____ del ____
BAGNONE delibera C.C. n. ____ del ____
CASOLA IN LUNIGIANA delibera C.C. n. ____ del ____
COMANO delibera C.C. n. ____ del ____
FILATTIERA delibera C.C. n. ____ del ____
FIVIZZANO delibera C.C. n. ____ del ____
FOSDINOVO delibera C.C. n. ____ del ____
LICCIANA N. delibera C.C. n. ____ del ____
MULAZZO delibera C.C. n. ____ del ____
PODENZANA delibera C.C. n. ____ del ____
PONTREMOLI delibera C.C. n. ____ del ____
TRESANA delibera C.C. n. ____ del ____
VILAFRANCA IN LUNIGIANA delibera C.C. n. ____ del ____
ZERI delibera C.C. n. ____ del ____

Art. 2 - Caratteristiche generali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, indipendentemente dalla loro localizzazione all'interno della Zona e dalla loro forma di titolarità e gestione, così come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) centro per bambini e famiglie;
 - 3) servizio educativo in contesto domiciliare;

2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

3. Il sistema pubblico dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone:

- a) servizi a titolarità pubblica e gestione diretta
- b) servizi a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
- c) servizi privati accreditati.

4. Il Comune, con riferimento ai servizi di cui dispone di assumere la diretta titolarità, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'articolo 113 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

5. Il sistema integrato di servizi educativi comprende l'offerta di cui al comma 3 oltre ai servizi educativi privati autorizzati al funzionamento.

6. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalità di tipo commerciale ed attrezzati per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco con

carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi, non possono, in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni.

7. Per i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, di cui all'articolo 4, comma 5 della L.R. 32/2002, deve essere assicurato il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

8. Al fine di determinare una cornice temporale di riferimento unitario per il funzionamento del sistema dei servizi, si individua l'anno educativo come periodo compreso fra il mese di settembre e il mese di agosto.

TITOLO II - FINALITA', PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 3 - Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontano globalmente i bisogni e le aspettative di ciascun minore e delle famiglie.

2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.

3. La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione intende creare una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definire alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico.

Art. 4 - Finalità

1. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi, garantendo la costituzione di organismi di partecipazione denominati *consigli dei servizi* (di cui all'art. 4 DPGR 41/R 2013);
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- d) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- e) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socio-culturale.

2. Tutti i Comuni della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei diritti delle bambine e dei bambini, dei loro bisogni in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

Art. 5 - Programmazione e regolazione

1. Il Comune, promuovendo allo scopo la partecipazione attiva delle organizzazioni presenti nel territorio e delle famiglie, assume la titolarità della programmazione dello sviluppo dei servizi sul proprio territorio.

2. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro di un'attenzione aggiornata alla dinamica della domanda e dell'offerta e del raccordo coordinato fra iniziativa pubblica e privata nella gestione dei servizi.

3. Il Comune, mediante le procedure di autorizzazione e di accreditamento e l'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al successivo Titolo VII del presente regolamento, sostiene e regola lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia attivi sul proprio territorio.

4. Il Comune, mediante l'esercizio delle funzioni precisate nei precedenti commi, concorre, nel contesto della Zona Educativa di appartenenza, alla elaborazione della programmazione territoriale delle politiche di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 6 - Sviluppo

1. I Comuni della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:
 - a) scambio di esperienze;
 - b) la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
 - c) l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori
 - d) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
 - e) una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'articolo 45 bis DPGR 41/R/2013 e percorsi di continuità orizzontale;
 - f) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico.
2. Il termine per la scadenza delle iscrizioni ai servizi all'infanzia comunali sarà adeguato alle disposizioni in tal senso previste dal vigente Regolamento della Regione Toscana.
3. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.

Art. 7 - Convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli oneri a carico del Comune;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

TITOLO III - IMMAGINE DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 8 - Immagine dei servizi, facilità di accesso e informazioni

1. Il Comune garantisce a tutte le famiglie potenzialmente interessate una informazione capillare sui servizi al fine di:
 - a) favorire l'accesso ai servizi;
 - b) verificare in modo continuo la corrispondenza fra domanda e offerta di servizi.
2. Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici, anche mediante gli organi di informazione, visite dirette nei servizi e altre iniziative specifiche di vario genere.
3. Adeguate modalità di relazione, nonché procedure caratterizzate da chiarezza, semplicità e velocità verranno garantite ai cittadini per ottimizzare l'iscrizione ai servizi.
4. Il Comune coordina, anche in relazione agli obblighi imposti dall'articolo 53 del DPGR 30 luglio 2013 n.41/R, la raccolta annuale organica di tutti i dati di consuntivo relativi ai servizi attivi sul proprio territorio.
5. Il Comune garantisce ai cittadini la completa informazione sulla gestione dei servizi, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti di propria competenza inerenti il funzionamento dei servizi.

Art. 9 - Carta dei servizi

1. Il Comune adotta la carta dei servizi quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo dei servizi erogati e che regola i rapporti tra i servizi e gli utenti.
2. La carta dei servizi contiene i seguenti elementi:
 - a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione dei servizi;
 - b) criteri di riferimento per l'accesso ai servizi;
 - c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità dei servizi;

- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio.

TITOLO IV - COORDINAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 10 - Funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale di ambito comunale

1. I comuni realizzano il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico di ambito comunale sono realizzate da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 DPGR 41/R 2013.
3. Le funzioni di coordinamento gestionale di ambito comunale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 3, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, le funzioni di coordinamento pedagogico comunale sono orientate a realizzare le seguenti attività:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del comune;
 - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
 - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato dalla Regione;
 - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra funzioni gestionali e pedagogiche;
 - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
 - i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
 - l) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia.
 - l bis) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;
 - l ter) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi,
 - m) partecipazione alle iniziative promosse dall'organismo di coordinamento zonale.
5. I comuni stabiliscono il monte ore minimo delle funzioni di coordinamento pedagogico comunale per lo svolgimento delle funzioni di cui al co. 4 in:
 - a) n. 15 ore/annue per servizio privato autorizzato presente sul territorio comunale (presente n.01 sul territorio al momento dell'approvazione del regolamento)
 - b) n. 15 ore/annue per servizio privato accreditato presente sul territorio comunale (presenti n 01 servizi nella Zona)
 - c) n. 20 ore/annue per servizio comunale a gestione indiretta presente sul territorio comunale (presenti n 03 servizi nella Zona)
 - d) n. 30 ore/annue per servizio comunale a gestione diretta presente sul territorio comunale (presente n 01 servizio nella Zona)
 - e) n. 15 ore/annue aggiuntive per ciascun polo per l'infanzia presente sul territorio comunale (non presente al momento dell'approvazione del regolamento)

Art. 11 - Funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale di ambito zonale

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, le conferenze zonali costituiscono, al proprio interno, organismi di coordinamento gestionale e pedagogico anche sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65).
2. A presiedere l'organismo di cui al comma 1 sono individuati:
 - a. un referente, individuato dalla conferenza zonale, fra il personale dei comuni che ne fanno parte
 - b. un coordinatore pedagogico in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 15 DPGR 41/R 2013.
3. All'interno dell'organismo trovano rappresentanza:

- a) i titolari dei servizi educativi pubblici;
- b) i responsabili dei servizi educativi dei comuni;
- c) i gestori dei servizi educativi pubblici;
- d) i titolari dei servizi educativi privati attivi in ambito zonale;
- e) i referenti del sistema territoriale di offerta delle scuole dell'infanzia, come previsto dalle intese con l'ufficio scolastico regionale.

4. Gli organismi di cui al comma 1 svolgono le seguenti funzioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi:

- a) supportano le Conferenze zonali nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio;
- b) promuovono la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
- c) definiscono principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
- d) supportano e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- e) agevolano una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'art. 45 bis DPGR 41/R 2013 e percorsi di continuità orizzontale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 è previsto un monte ore minimo annuale di cinquanta ore.

6. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 sono garantite almeno quattro riunioni all'anno.

Art. 12 - Formazione

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito di una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.

2. Il coordinamento gestionale e pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative e di ricerca-azione rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.

3. I soggetti che svolgono funzioni di coordinamento pedagogico frequentano annualmente percorsi di formazione inerenti alle materie pedagogiche, gestionali e organizzative per almeno quindici ore annue.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI APPARTENENTI AL SISTEMA INTEGRATO

Art. 13 - Progetto pedagogico e progetto educativo dei servizi

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ogni singolo servizio educativo elabora il progetto pedagogico e il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.

2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.

3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:

- a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, le modalità di iscrizione, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi di bambini e i turni del personale;
- b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

4. Il coordinamento pedagogico zonale di cui all'art. 11 provvede ad elaborare e condividere con la rete dei servizi presenti sul territorio le linee guida per l'elaborazione del progetto pedagogico e educativo al fine di garantire quanto previsto dall'art. 3 co. 1 bis DPGR 41/R 2013.

Art. 14 - Gruppo di lavoro

1. Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto delle normative legislative e contrattuali in materia di profili professionali e di rapporto numerico personale/bambini e tenendo conto del complessivo orario di apertura e dell'articolazione dei turni.
2. Il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini è stabilito in n. 1 operatore per ciascuna unità funzionale.
3. Il personale – educativo e ausiliario – assegnato ad ogni singolo servizio costituisce il Gruppo di lavoro.
4. Uno degli educatori presente nel Gruppo di lavoro riveste le funzioni di referente.
5. L'orario di lavoro degli educatori prevede la disponibilità di un monte ore annuale, non inferiore all'otto per cento del complessivo tempo di lavoro individuale, per attività non frontale.
6. L'orario di lavoro del personale ausiliario prevede la disponibilità di un monte ore annuale, non inferiore al tre per cento del complessivo tempo di lavoro individuale, per attività non frontale.

Art. 15 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. I soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.
2. Le funzioni di coordinamento pedagogico sono svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 15 DPGR 41/R/2013.
3. Per garantire la supervisione sul gruppo degli operatori le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico di norma sono svolte da personale esterno al gruppo educativo del singolo servizio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) supervisione sul gruppo degli operatori del singolo servizio;
 - b) elaborazione, monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
 - c) coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
 - d) aggiornamento e formazione del personale;
 - e) raccordo con il coordinamento gestionale e pedagogico comunale e con i servizi socio-sanitari e promozione della continuità con la scuola dell'infanzia;
 - f) raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.
5. Il monte ore minimo per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo è di quindici ore per ciascun servizio educativo e per ogni anno educativo.

TITOLO VI - ACCESSO, FREQUENZA E COSTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Art. 16 - Utenza potenziale dei servizi

1. Nei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati al funzionamento possono essere ammessi tutti i bambini in età utile.

Art. 17 - Bandi pubblici e domande di iscrizione

1. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta provvede, in anticipo rispetto ai tempi previsti per l'inizio del ciclo annuale di frequenza, a dare pubblicità al servizio nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante appositi bandi pubblici.
2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.
3. Le domande di iscrizione vanno predisposte utilizzando gli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni richieste e devono essere presentate entro termini temporali definiti in modo uniforme per tutti servizi del territorio.

Art. 18 - Graduatorie di accesso

1. Qualora il numero delle domande di iscrizione ad un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta superi il numero dei posti disponibili, è predisposta, garantendo la trasparenza della procedura, un'apposita graduatoria di accesso.
2. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta determinano una tabella dei punteggi da attribuire alle domande ai fini della composizione delle graduatorie, nel quadro delle disposizioni dell'art. 10 del DPGR 30 luglio 2013, n.41/R.

4. I bambini già frequentanti un nido d'infanzia nell'anno educativo precedente hanno diritto di precedenza nell'accesso al servizio per l'anno successivo. Tale diritto è sottoposto alla condizione della presentazione di apposita riconferma di iscrizione.
5. I bambini appartenenti al medesimo nucleo familiare di bambini già frequentanti hanno diritto di precedenza.
6. I bambini residenti nel Comune hanno precedenza rispetto ai non residenti. Per le gestioni associate le quote spettanti ai residenti sono attribuite in base ai patti convenzionali della gestione associata

Art. 19 - Frequenza

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono almeno:
 - a) La realizzazione, in anticipo rispetto all'inizio del ciclo annuale di funzionamento del servizio e, comunque, prima dell'inizio della frequenza, di un incontro con le famiglie di nuova iscrizione all'interno del servizio, per la presentazione generale del medesimo,
 - b) La realizzazione di un colloquio individualizzato preliminare all'inizio della frequenza;
 - c) Forme di ambientamento accompagnate dalla presenza iniziale di un adulto familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. Tutte le iniziative e situazioni propedeutiche all'inizio della frequenza dei bambini sono orientate, in particolare, a promuovere la conoscenza reciproca e la condivisione delle regole d'uso dei servizi da parte delle stesse famiglie, nonché a favorire il buon inserimento dei bambini.
3. Il progetto educativo dei servizi educativi per l'infanzia si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per consentire il massimo beneficio ai bambini e a loro medesime, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile dei servizi. Ad assenze prolungate e/o ingiustificate può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento.
4. L'ammissione di bambini portatori di disabilità si accompagna, in relazione all'entità del disagio, all'incremento del personale assegnato alla sezione o alla diminuzione fino ad un terzo del numero dei bambini della sezione.

Art. 20 - Rette

1. Il Comune stabilisce annualmente la partecipazione economica degli utenti alle spese di funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta.

TITOLO VII - VIGILANZA SUL SISTEMA INTEGRATO

Art. 21 - Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multi professionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento e dal relativo disciplinare quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multi-professionale costituita da:
 - a) parte fissa
 - un referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche;
 - un referente dell'Azienda Sanitaria in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;
 - b) parte variabile
 - un responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare;
 - un con competenze tecniche sulle strutture del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare.
2. La Commissione di cui sopra – operando nella completezza della sua composizione - realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento.
3. La stessa Commissione – limitatamente alle componenti costituite dal referente del coordinamento zonale con competenze pedagogiche e dal responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi del Comune sede del servizio interessato – realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di accreditamento.
4. La Commissione è coordinata dal referente pedagogico individuato dalla stessa conferenza zonale

Art. 22 - Raccordo con i presidi socio-sanitari pubblici

1. D'intesa con i comuni, le aziende USL, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul

funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:

- a) realizzano attività di informazione, formazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) collaborano ai progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
- d) realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda USL, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 23 - Vigilanza ordinaria sui servizi educativi

1. I comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio.

2. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza, ai sensi dell'articolo 22.

3. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

4. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza di cui al comma 1 i comuni rilevino la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, provvedono, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

5. Il comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accreditamento adottati. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

6. Qualora il comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 24 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al DPGR 41/R/2013 e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Sono allegati al presente regolamento e ne fanno parte integrante:

A. Disciplinare zonale in materia di procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia

B. Documentazione per la domanda di autorizzazione al funzionamento

C. Documentazione per la domanda di accreditamento
--

Allegati

A. Disciplinare zonale in materia di procedimenti di autorizzazione e accreditamento dei servizi educativi per l'infanzia
--

Art. 1

Oggetto

Oggetto del presente Disciplinare applicativo del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana, è la materia dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui alla L.R. n.32/2002 e del relativo Regolamento attuativo 41/R 30 luglio 2013 s.s.m.m.

Art. 2

Definizioni

Ai sensi del presente Disciplinare:

- per autorizzazione al funzionamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
- per accREDITamento si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Art. 3

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Disciplinare si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dall'art. 2 del Regolamento regionale 41/2013 e in particolare ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia (comprese le sezioni primavera);
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:

- spazio gioco;
- centro per bambini e famiglie;
- servizio educativo in contesto domiciliare;

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Art. 4

Soggetti interessati

I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

Gli stessi soggetti hanno facoltà di richiedere per i loro servizi, anche contestualmente all'autorizzazione al funzionamento, l'accREDITamento. A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti a rispettare nei propri servizi i requisiti per l'accREDITamento.

Art. 5

Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
- titoli di studio e requisiti di onorabilità del personale educativo e ausiliario e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- progetto pedagogico e progetto educativo.

Art. 6

Requisiti per l'accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/2013, con particolare riferimento a:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento e/o dei relativi requisiti;
- un programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali del personale stesso. Partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'art. 6, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 15;
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 7

Documentazione per la domanda di autorizzazione al funzionamento

I SUAP acquisiscono la domanda di autorizzazione e accreditamento attraverso la compilazione, da parte degli utenti della modulistica regionale alla quale è possibile accedere dall'indirizzo <https://www.star.toscana.it>, nella quale sono dettagliate le diverse dichiarazioni e documentazioni da produrre o rendere disponibili nell'ambito dello svolgimento del procedimento.

Nel caso il richiedente desideri sottoporre a parere preventivo di autorizzabilità un progetto di servizio la domanda dovrà essere composta della seguente documentazione:

- estratto del PRG inerente la localizzazione dell'immobile, con relativa documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dell'attività da realizzare con particolare riferimento alle attività educative e al servizio di preparazione e/o distribuzione pasti se previsto;
- planimetria quotata in scala 1/100 con destinazione funzionale d'uso degli spazi e progetti di arredo.

Art. 8

Fasi e tempi del procedimento di autorizzazione al funzionamento

Il procedimento di autorizzazione al funzionamento – della durata massima di sessanta giorni – si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda aprire un servizio educativo, presenta domanda con relativa documentazione sul portale del Sistema toscano servizi per le imprese (www.star.toscana.it). La domanda, completa della documentazione richiesta, viene esaminata dal SUAP del Comune dove ha sede il servizio, il quale attiva le parti della Commissione multiprofessionale di zona per gli ambiti di propria competenza.
40 giorni	La Commissione esamina la documentazione e realizza un sopralluogo del servizio per una verifica anche diretta dei requisiti. La Commissione esprime un parere obbligatorio sull'autorizzazione al funzionamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e del sopralluogo effettuato. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al SUAP.
15 giorni	Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il provvedimento finale.

Nel caso in cui venga preliminarmente richiesto il solo parere preventivo di autorizzabilità, il relativo procedimento – della durata massima di trenta giorni – si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda aprire un servizio educativo, può presentare domanda con relativa documentazione al SUAP del Comune dove ha sede il servizio stesso, per ottenere un parere preventivo su progetto. Il SUAP, dopo aver verificato l'ammissibilità della domanda, invia la documentazione alla Commissione multiprofessionale di zona.
20 giorni	La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. La Commissione esprime il parere preventivo di autorizzabilità al funzionamento su progetto di servizio educativo. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al SUAP
15 giorni	Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive ed emette il parere.

Art. 9

Documentazione per la domanda di accreditamento

Ai fini della presentazione della domanda di accreditamento, il richiedente dovrà fornire una dichiarazione d'impegno per:

- l'attuazione di un programma annuale di formazione del personale educativo per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali del personale stesso;
- la partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
- l'attuazione delle funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dal Regolamento regionale (art. 15);
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- la conformità ai requisiti di qualità definiti dai Comuni per la rete dei servizi educativi comunali;
- ulteriori requisiti previsti dai Comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio.

Art. 10

Fasi e tempi del procedimento di accreditamento

Il procedimento di accreditamento – della durata massima di trenta giorni – si realizza attraverso le seguenti fasi e tempi:

Tempi	Fasi
5 giorni	Il cittadino, che intenda richiedere l'accREDITamento, presenta domanda con relativa documentazione sul portale del Sistema toscano servizi per le imprese (www.star.toscana.it). La domanda, completa della documentazione richiesta, viene esaminata dal SUAP del Comune dove ha sede il servizio, il quale attiva le parti della Commissione multiprofessionale di zona per gli ambiti di propria competenza.
20 giorni	La Commissione esamina la documentazione e può decidere di convocare il richiedente per un colloquio individuale. La Commissione esprime un parere obbligatorio – non vincolato – sull'accREDITamento del servizio, frutto della valutazione della documentazione prodotta e dell'eventuale colloquio realizzato. La Commissione produce una relazione scritta e la invia al SUAP.
5 giorni	Il dirigente del SUAP – a ciò incaricato dal Comune – elabora, sottoscrive e emette il provvedimento finale.

Art.11

Verifica dei requisiti per i servizi a titolarità pubblica

Per la verifica dei requisiti dei servizi a titolarità pubblica, la Commissione multiprofessionale zonale opera secondo le stesse modalità sostanziali svolte nel caso del procedimento di accreditamento, rimettendo gli

esiti al dirigente/responsabile dei servizi educativi del Comune sede del servizio a cui è rimessa la responsabilità di conservare la relativa documentazione agli atti.

Art. 12

Forma e contenuti del provvedimento

I provvedimenti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento prevedono un dispositivo finale composto da due parti:

- valutazione: comprende l'esito integrato dei giudizi inerenti il rispetto dei requisiti previsti dalla norma; può contenere eventuali prescrizioni, per le quali deve essere indicato il termine per ottemperare;
- piano di miglioramento: indica, sulla base della valutazione delle aree di criticità riscontrate durante il sopralluogo, contenuti, modalità e tempi di sviluppo del possibile piano di miglioramento del servizio

Art. 13

Durata, rinnovo e decadenza

L'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento hanno durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale vengono rilasciati e scadono il 31 agosto del relativo anno.

Ogni variazione delle condizioni dichiarate nella domanda di autorizzazione al funzionamento o accreditamento deve essere tempestivamente comunicata al SUAP al fine di una sua valutazione.

La domanda per il rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento, da inoltrare entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo coperto dal precedente provvedimento, deve contenere la dichiarazione della permanenza delle condizioni già dichiarate in precedenza, ovvero il dettaglio di ogni variazione eventualmente intervenuta.

Nel caso in cui il servizio autorizzato al funzionamento o accreditato non provveda nei tempi e con le modalità di cui al precedente co. a formalizzare domanda di rinnovo, da ciò si determina la decadenza dalla condizione di servizio autorizzato al funzionamento o accreditato.

Art. 14

Informazione, vigilanza e sistema sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento o accreditati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine del 15 febbraio di ogni anno.

Il Comune valida i dati inseriti entro il 28 febbraio di ogni anno.

Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti nel co. precedente, assegna un termine di trenta giorni per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento o dell'accreditamento.

Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati di cui al co. 1 può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi – ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento.

Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento assegna un termine di trenta giorni per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

In tutti i casi di grave inadempienza, si dà luogo al provvedimento di sospensione immediata dell'attività del servizio. Le inadempienze rilevate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza possono comportare l'irrogazione di una sanzione amministrativa fino a un massimo di € 500.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

B. Documentazione per la domanda di autorizzazione al funzionamento

Art. 1 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.50 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.
3. I requisiti di cui all'art.5 devono essere documentati.

Art. 2 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.50 commi 7 e 8 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al Comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati di cui all'art.53 comma 1 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii (Sistema informativo regionale);
 - c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente gli aggiornamenti del progetto educativo che, in riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. A tal proposito si prevede un termine perentorio di invio del progetto educativo aggiornato all'anno educativo, entro il 30 settembre esso conterrà l'elenco degli iscritti, la loro età e indicherà in modo chiaro il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino di cui all'art. 27 del DPGR 41/R 2013 e l'adeguatezza numerica del personale ausiliario di cui all'art 9. del presente regolamento;
 - e) ogni altra difformità rilevata.
3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta
 - a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
 - b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
 - c) in situazioni di provata gravità.

C. Documentazione per la domanda di accreditamento

Art. 1 - Requisiti generali per l'accREDITamento

1. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accREDITato né per il Comune.

Art. 2 - AccredITamento: procedura e documentazione

1. L'accREDITamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi dell'art.51 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii.
2. I requisiti di cui all'art.6 devono essere documentati.

Art. 3- AccredITamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini di cui all'art.51 comma 6 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm. e ii.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:

- a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;
- b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;
- c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;
- d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;
- f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, razza, etnia, cultura, religione),
- g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
- h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.

Art. 4 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona dell'educazione e dell'istruzione Lunigiana.

2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:

- a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
- b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
- c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
- d) gli oneri a carico del Comune;
- e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
- f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
- g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale ed educativa.

NORMA GENERALE

- Funzioni di vigilanza e controllo

Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul loro territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dai regolamenti comunali con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi del proprio territorio. A tal fine i funzionari comunali, o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.